

CRITERI E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO VT/2

ART. 1 - Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/2

Per le finalità di cui alla D.G.R. n. 223/2016 e ss.mm.ii., presso il Comune di Tarquinia è istituito il Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/2 (Comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tuscania, Canino, Cellere, Piansano, Arlena di Castro, Tessennano).

Il Registro è articolato nelle seguenti sezioni:

- Assistenza domiciliare a minori
- Assistenza domiciliare a persone con disabilità
- Assistenza domiciliare ad anziani
- Assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale

L'iscrizione al Registro dà luogo all'accREDITAMENTO del soggetto; essa è condizione essenziale per poter instaurare eventuali rapporti contrattuali ed economici con il soggetto pubblico competente in qualità di stazione appaltante, fungendo da strumento di preselezione; essa è altresì condizione essenziale per poter instaurare rapporti contrattuali ed economici con i singoli utenti ammessi al servizio dai servizi sociali territoriali.

Con l'iscrizione al Registro il soggetto si impegna ad osservare gli "Standard di servizio" allegati al presente documento, al pieno rispetto e al mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione e a mettere in atto un progetto di autovalutazione e miglioramento continuo della qualità nell'erogazione del servizio.

ART. 2 - Requisiti per l'iscrizione ai Registro

Possono iscriversi al Registro i soggetti del terzo settore individuati dall'art. 39 comma 2 della l.r. n. 11/2016.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

- adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n.231/2001;
- inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- possesso, da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio, dei requisiti previsti al punto "Figure professionali" del paragrafo B.1.1. dell'Allegato A alla D.G.R. n. 223/2016 e ss.mm.ii. e, per almeno il 50% degli operatori, di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti INPS ed INAIL per gli operatori stessi;
- dotazione di personale idonea quantitativamente e qualitativamente a garantire la presa in carico delle persone destinatarie del servizio;
- operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle 24 ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
- possesso di un'adeguata sede operativa del servizio nell'ambito del Distretto VT/2;
- adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori ed i soggetti terzi per danni imputabili al soggetto gestore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
- possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
- conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
- adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge;

- iscrizione nei registri o albi di competenza, previsti dalla normativa statale o regionale;
- piena ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il venir meno anche di uno soltanto dei requisiti sopra elencati comporta la decadenza dall'iscrizione nel Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/2.

ART. 3 - Procedura di iscrizione nel Registro

L'iscrizione avviene a domanda da parte dei soggetti interessati. La domanda può riguardare una o più Sezioni del Registro e uno o più Comuni del Distretto.

All'esame delle domande procederà una Commissione Distrettuale appositamente costituita. Dopo di ciò, con formale provvedimento del Comune Capofila viene disposta l'iscrizione, che avrà valore su tutto il territorio distrettuale, salvo diversa indicazione da parte del soggetto accreditato. Prima dell'iscrizione, il soggetto saia chiamato a sottoscrivere il "Patto per l'accreditamento" secondo lo schema allegato, condizione necessaria per poter procedere all'iscrizione stessa.

L'iscrizione ha durata per l'intero periodo di validità del Registro; essa conserva validità fino alla perdita dei requisiti o alla valutazione negativa da parte dei servizi o al sopraggiungere di una causa di decadenza. La cancellazione dal Registro può avvenire anche su richiesta del soggetto accreditato, con preavviso di 60 giorni.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di prima iscrizione, dovrà essere presentata dal soggetto accreditato autocertificazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione e documentazione di aggiornamento di quanto a suo tempo presentato. Dovrà essere presentata inoltre una relazione illustrativa dell'attività svolta e delle azioni correttive intraprese a fronte di eventuali reclami ricevuti. Dopo la prima implementazione del Registro, per la quale verrà stabilita una data di scadenza per la presentazione delle domande, i successivi aggiornamenti avranno luogo a cadenza semestrale e la relativa domanda potrà essere presentata in qualunque momento, per essere esaminata in occasione del primo aggiornamento semestrale utile.

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'accreditamento; qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni/dichiarazioni, il soggetto sarà cancellato dal Registro.

ART. 4 - Validità del Registro

Il Registro ha validità per un triennio dalla data della sua prima formazione.

ART. 5 - Valutazione dei servizi

I servizi sociali territorialmente competenti effettuano una valutazione annuale sul rispetto degli standard di servizio e sulla qualità dei servizi erogati, sulla base degli elementi desunti dagli appositi strumenti di valutazione adottati dai servizi sociali territoriali stessi. La valutazione avviene con il coinvolgimento dei destinatari dei servizi e degli organismi gestori degli stessi; saranno presi in considerazione:

- a) relazione periodica del responsabile del servizio erogato;
- b) valutazione dei destinatari del servizio o loro familiari, di cui verrà tutelata la riservatezza;
- c) visite ispettive dei servizi sociali territoriali.

La valutazione positiva è condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione, insieme alla permanenza dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 6 - Decadenza dall'iscrizione

Oltre che nei casi di valutazione negativa dei servizi e di perdita dei requisiti di cui all'art. 2, si ha decadenza dall'iscrizione in caso di gravi e reiterati inadempimenti da parte del soggetto accreditato. In particolare, la decadenza potrà essere pronunciata:

1. in caso di reiterata omissione/violazione di quanto previsto nel "Patto di accreditamento";
2. in caso di impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato da parte dell'organizzazione accreditata;
3. in caso di contestazioni reiterate nel tempo per un totale di 5 infrazioni nel periodo di durata del patto di

accreditamento;

4. nel caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, degli amministratori dell'organizzazione per reati che incidano sulla moralità professionale.

La pronuncia della decadenza deve essere preceduta da formale contestazione e diffida ad adempiere. L'organizzazione potrà, se ritiene, controdedurre entro un massimo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 7 - Prezzo applicato

Con l'iscrizione al Registro il soggetto si impegna all'applicazione dei prezzi orari previsti negli "Standard di servizio", che rimarranno invariati per la durata triennale del Registro.

La complessiva organizzazione e il coordinamento del servizio, le riunioni di équipe, i tempi di trasferimento da un utente all'altro e in generale i tempi necessari a raggiungere il luogo della prestazione sono a carico del soggetto gestore, da intendersi compresi nel prezzo orario del servizio.

ART. 8 - Validità territoriale dell'iscrizione

L'iscrizione effettuata in un ambito territoriale e a livello municipale per Roma Capitale, secondo i criteri e nel rispetto di quanto previsto nella D.G.R. n. 223/2016 e ss.mm.ii., paragrafo B.3.2., è valida su tutto il territorio regionale.

I servizi a diretta gestione comunale non sono tenuti all'accreditamento e sono possibili destinatari di buoni-servizio.

ART. 9 - Modalità di utilizzazione del Registro

Al cittadino che si trovi in una condizione personale tale da essere preso in carico dai servizi sociali territoriali ed ammesso a fruire del servizio viene rilasciato un buono-servizio, contenente l'indicazione della natura e della misura della prestazione cui da diritto e la quota a carico dell'utente, che il gestore riscuoterà direttamente dallo stesso.

Il cittadino utilizzerà il buono scegliendo direttamente il soggetto gestore tra quelli iscritti al Registro. Tra il cittadino ed il fornitore verrà sottoscritto apposito "Contratto per la fornitura di servizi alla persona", come da schema allegato.

In presenza di particolari situazioni (provvedimento della Magistratura, tutela/curatela/amministrazione di sostegno da parte del Comune di Tarquinia, servizi urgenti, impossibilità di scelta da parte dell'interessato per temporanea inabilità fisica o altra causa) il servizio sociale territoriale sceglierà il soggetto gestore, tra quelli iscritti al Registro, con un criterio di rotazione, tenendo in considerazione i limiti territoriali delle iscrizioni se indicati, e nel rispetto della continuità degli interventi.

Possono avvalersi del Registro anche cittadini che acquistano autonomamente ed interamente a proprie spese gli interventi domiciliari, rivolgendosi direttamente ai fornitori accreditati.